



## *Dichiarazioni dei redditi ed Irap 2015: novità per gli enti non commerciali e le associazioni sportive dilettantistiche*

Redditi di partecipazione e di capitale: questioni particolari e novità 2015  
RW ed obblighi di monitoraggio: lo stato dell'arte per gli Enti non commerciali

**Gianni Massimo Zito**

*Dottore commercialista – Componente Commissione enti non profit dell'ODCEC di Roma*

Roma, 18 maggio 2015



## Dividendi erogati da società residenti

**Il caso:** l'ente non commerciale *Alfa* partecipa la società per azioni *Beta* per il 10% delle azioni rappresentanti il capitale sociale di Beta. Con delibera di distribuzione Beta eroga nell'anno 2014 ad Alfa il dividendo di € 10.000 che viene interamente percepito da Alfa nello stesso periodo d'imposta.

### Novità legislativa ed effetti tributari

Il comma 655 dell'art. 1 della L. 190/2014, c.d. legge di Stabilità 2015, modifica, con effetto retroattivo, l'art.4, comma 1, lett.q) del D.Lgs. 344/2003 che aveva introdotto per gli enti non commerciali, al pari degli altri soggetti Ires, l'abbattimento del 95% della base imponibile sui dividendi percepiti, riducendone l'effetto al 22,26% del dividendo.

Dal 1 gennaio 2014 i dividendi percepiti dagli enti non commerciali concorrono al reddito soggetto ad Ires per il 77,74% delle somme percepite in luogo del 5% previgente.

Di fatto la **tassazione effettiva** passa **dal 1,375%** (5% per l'aliquota Ires 27,5%) **al 21,38%**.



Il medesimo comma ha soppresso le parole “**anche nell’esercizio d’impresa**” presenti nella versione originaria del decreto di riforma tributaria. Sono sorti dubbi interpretativi in ordine a tale modifica su di una possibile distinzione tra dividendi dagli enti percepiti nell’ambito delle proprie attività istituzionali (concorrenti al reddito per il 77,74%) e quelli invece percepiti nell’ambito delle attività commerciali (sospettati di una tassazione al 49,72% in modo equiparato alle persone fisiche).

L’Amministrazione Finanziaria nel corso del VideoForum 2015 ha definito l’ambito applicativo della norma nel senso dell’estensione *anche ai dividendi percepiti nell’ambito commerciale*. Tale interpretazione è stata confermata dalla Circ. 6/E AdE del 19 febbraio 2015.

### **Retroattività degli effetti tributari**

Ancora con il comma 655 dell’art.1 della Legge di Stabilità, in sede di definizione del disegno di legge, è stata espressamente prevista la deroga all’art. 3 L. 212/2000 c.d. Statuto del Contribuente, prevedendone di fatto la retroattività al **1 gennaio 2014**.



### **Riconoscimento del credito d'imposta**

Infine il comma 655 dell'art. 1 della Legge di Stabilità, al fine di mitigare gli effetti della retroattività, dispone che per il maggior carico tributario sostenuto per l'effetto della minore detassazione sui dividendi percepiti, e **nel solo anno 2014**, è riconosciuto il credito d'imposta pari a tale maggiore imposta.

E' stabilito che tale credito d'imposta:

- a. è indicato nel modello dichiarativo per l'anno d'imposta 2015 (Quadro RU 2016)
- b. non concorre alla base imponibile Ires ed Irap ;
- c. non concorre al rapporto di pro rata degli interessi passivi (art.61 Tuir) ;
- d. non concorre al rapporto di deducibilità delle spese d'impresa (art.109 c.5 Tuir)

### **Utilizzo del credito d'imposta**

Il credito d'imposta sarà utilizzabile in compensazione, in tre tranche annuali, decorrenti ciascuna dal 1 gennaio degli anni 2016, 2017 e 2018.

Con successiva risoluzione verranno istituiti i codici tributo per l'utilizzo del credito nel modello F24.



## Adempimento tributario in sede di modello Unico ENC 2015

### QUADRO RL – Sez. I-A



REDDITI  
QUADRO RL

Altri redditi

PERIODO D'IMPOSTA 2014

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--

SEZIONE I-A		Tipo reddito		Redditi	Ritenute
Redditi di capitale		1	2		
RL1	Utili ed altri proventi equiparati			,00	
RL2	Altri redditi di capitale			,00	,00
RL3	<b>Totale</b> (sommare gli importi di col. 2 dei righe RL1 e RL2 e riportare il totale nel quadro RN e/o PN; sommare l'importo di col. 3 del rigo RL2 alle altre ritenute e riportare il totale nel quadro RN e/o PN)			,00	,00

Nel caso di studio occorrerà indicare nel rigo RL1:

- nella colonna 1 il codice 1, in quanto utile corrisposto da soggetto residente;
- nella colonna 2 la quota tassabile pari al 77,74% degli utili corrisposti nel 2014, ovvero € 7.774,00.



Tale reddito di capitale, cumulato con eventuali altri redditi di altra natura dell'ente, andrà riportato nel quadro RN, al rigo RN9. L'imposta IRES dovuta sarà il 27,50% per una tassazione di € 2.137,85.

### Credito d'imposta 2014 ed effetti sul rendiconto

Il credito d'imposta per l'anno 2014, nel caso in esame, è dato dalla differenza tra l'imposta calcolata e da versare e l'imposta "virtuale" dovuta per l'anno 2014, ovvero € 2.000,35.

Ai fini del rendiconto 2014 da redigere per l'Ente occorrerà considerare gli effetti del credito d'imposta sugli oneri del conto economico e sugli effetti anticipati che la norma tributaria ha sull'aspetto contabile.



## Donazione di partecipazione di società residenti ed effetti della rideterminazione del valore d'acquisto del donatario

**Il caso:** l'ente non commerciale *Alfa* riceve in donazione nel dicembre dell'anno 2013 dal Sig. *Rossi* la partecipazione nella società per azioni n.q. *Beta* del 10% delle azioni rappresentanti il capitale sociale di Beta. Il valore nominale della partecipazione è di € 100.000. Il Sig. Rossi, negli anni precedenti la donazione, aveva provveduto alla rivalutazione del valore della partecipazione ai sensi dell'art. 5 L. 448/2001 all'importo di € 150.000, versando l'imposta sostitutiva di € 1.000 pari al 2% sull'incremento di valore. Nell'anno 2014 l'ente Alfa, donatario, ha provveduto ad una nuova rivalutazione portando ad € 200.000 il valore della partecipazione e all'atto del versamento dell'imposta sostitutiva di € 2000 (30 giugno 2014) pari al 2% sull'incremento di valore ha ritenuto di scomputare l'imposta già assolta dal donante nella precedente procedura di rideterminazione del valore. Nel mese di settembre dell'anno 2014 l'ente Alfa procede alla cessione della partecipazione al prezzo di € 200.000.



## Novità legislativa ed effetti tributari

L'art.3 del decreto legge 66/2014 (c.d. decreto Irpef) modifica la misura del prelievo sugli interessi, premi ed altri proventi di titoli, obbligazioni ed altri strumenti finanziari (art.44 e art.67, c.1, lett da c-bis a c-quinquies del Tuir) aumentandolo ***dal 20 al 26 per cento***. La decorrenza è fissata dal 1 luglio 2014.

Il comma 156 dell'art. 1 della L. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) ha riaperto i termini di rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni detenute al di fuori dell'esercizio d'impresa. La norma riporta agli artt. 5 e 7 della L.448/2001 e art.7 del D.L.70/2011.

In alternativa alla rivalutazione del costo della partecipazione è stato introdotto con l'art.3 del D.L. 66/2014 (comma da 15 a 18) la possibilità di ***affrancamento***, con specifica opzione e versamento dell'imposta sostitutiva del 20% entro il 17 novembre 2014 sulla plusvalenza latente al 30 giugno 2014 da determinarsi sulla base del patrimonio netto della società partecipata o in base a perizia di stima. Eventuali minusvalenze su redditi di natura finanziaria potevano essere portati in detrazione dalla plusvalenza oggetto di affrancamento.





## **Possibilità di scomputo delle imposte versate nelle precedenti rivalutazioni**

L'art.7, comma 2, lett. ee) del D.L. 70/2011 ha espressamente previsto che in caso di successive rivalutazioni del valore di partecipazioni si potessero portare a scomputo le imposte versate in precedenti rideterminazioni.

In risposta ad un interpello l'Agenzia dell'Entrate, con Ris. 91/E del 17 ottobre 2014, specificava che tale possibilità è preclusa alle rideterminazioni effettuate dal donatario che volesse utilizzare le imposte già versate dal donante in precedenti rivalutazioni.

Tale precisazione arrivava oltre il termine del 30 giugno 2014 rendendo pertanto inefficaci i versamenti effettuati con le imposte "a scomputo" dei donanti e, come conseguenza grave e diretta, l'efficacia delle rideterminazioni di valore delle partecipazioni.

### **Regolarizzazione della procedura di rideterminazione del valore al 30 giugno 2014.**

Resasi conto dell'incertezza normativa portata dalla novella che consentiva lo scomputo dell'imposta sostitutiva già versata, e considerato il ritardo con il quale si era dato chiarimento, l'Agenzia delle Entrate risolveva la questione, del rapporto giuridico-tributario tra donante e donatario, con la Ris. 40/E del 20 aprile 2015.



Si consente al soggetto (donatario) che ha utilizzato impropriamente a scomputo quanto versato a titolo di imposta sostitutiva dal donante, di “regolarizzare” e rendere efficace l’istituto della rivalutazione con il versamento dell’imposta sostitutiva detratta a scomputo dall’imposta sostitutiva dovuta con l’aggravio dei soli interessi corrispettivi, senza l’applicazione delle sanzioni in ossequio al principio di tutela dell’affidamento del contribuente.

Entro 60 giorni dalla Risoluzione 40/E del 20 aprile 2015, ovvero entro il 19 giugno 2015, si dovrà provvedere al versamento aggiuntivo a regolarizzazione del dovuto, comprensivo degli interessi compensativi.



## Adempimento tributario in sede di modello Unico ENC 2015

### QUADRO RT – Sez. VII

**ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2015**  
Agenzia Entrate

**REDDITI QUADRO RT**  
Plusvalenze di natura finanziaria

PERIODO D'IMPOSTA 2014

CODICE FISCALE

Mod. N.

SEZIONE VII	Valore della partecipazione	Aliquota	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RT105	,00	,00	,00	,00		
	RT106	,00	,00	,00	,00		

Nel caso di studio, per la parte relativa agli adempimenti da rivalutazione, occorrerà indicare nel rigo RT 105:

- campo 1 . Valore rivalutato della partecipazione da perizia di stima – € 100.000;
- campo 2 . Aliquota 2% (4% per le partecipazioni qualificate) – 2%;
- campo 3 . Imposta sostitutiva dovuta - € 2.000;
- campo 4 . Imposta versata in precedenti rivalutazioni (a scomputo) - zero;
- campo 5 . Imposta da versare – € 2.000;
- campo 6 . barrare in caso di rateizzazione;
- campo 7 . barrare in caso di più rivalutazioni con versamento cumulativo.





## Effetti tributari e finanziari della mancata regolarizzazione del versamento dell'imposta sostitutiva illegittimamente portata a scomputo

Il mancato versamento dell'imposta sostitutiva pagata dal donante e illegittimamente portata a scomputo dal donatario necessita della regolarizzazione come previsto dalla Ris. 40/E 2015 entro il 19 giugno 2015.

Gli effetti dell'eventuale mancata regolarizzazione sono:

- a. l'inefficacia della procedura di rivalutazione che non ha effetto sulla successiva plusvalenza da cessione della partecipazione, la tassazione al 26% colpisce la differenza tra valore di cessione e valore nominale aumentato degli oneri di donazione;
- b. il costo irripetibile della perizia di stima, anch'essa senza effetti;
- c. la necessità di una procedura di rimborso dell'imposta sostitutiva pagata.

### **Costi finanziari dell'operazione**

<b>Con regolarizzazione</b>		<b>Senza regolarizzazione</b>	
Perizia di stima	€ 1.000	Perizia di stima	€ 1.000
Imp. sostitutiva versata	€ 1.000	Imp. Sostitutiva versata	€ 1.000
Imp.Sost. Vers. Regolarizz.	€ 1.020	Imp.Sost. Vers.Regolarizz.	0
Plusv. su valore di cessione	0	Plusv. su valore cessione	€ 26.000



## Monitoraggio fiscale per ENC

L'art.4 del D.L. 167/90, norma madre del monitoraggio fiscale, è stato novellato dall'intervento dell'art.9 della L.97/2013 (c.d. *Legge Europea*).

Le modifiche apportate semplificano gli obblighi dichiarativi dei contribuenti che detengono investimenti ed attività finanziarie all'estero e ne riducono l'ambito sanzionatorio.

Il Provvedimento Direttoriale n.151663 del 18 dicembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate ha disciplinato i contenuti della dichiarazione dei redditi per l'anno 2013 a valere sui modelli Unico 2014 per il quadro RW.

La **Circ. 38/E dell'A.d.E. del 23 dicembre 2013** richiama ed esemplifica le disposizioni normative a riguardo.



## *Effetti dell'intervento a valere dall'anno 2013 e novità:*

- a. eliminazione delle sezioni I e III del quadro RW nel modello Unico, c.d. obbligo di monitoraggio dei trasferimenti da e verso l'estero di attività finanziarie;
- b. indicazione delle consistenze patrimoniali e finanziarie all'estero senza limite minimo (limite fino ad ora previsto 10mila euro) – poi reinserito per i soli conti correnti e depositi esteri dal D.L. 4/2014 e, a far data dal 1 gennaio 2015 l'art. 2 della L. 186/2014 con nuovi limiti di valore.
- c. l'obbligo di monitoraggio interessa il titolare delle attività estere (anche se per interposta persona e/o interposto veicolo societario) e il soggetto che ne abbia la disponibilità di “gestione e movimentazione”.
  - *normativa monitoraggio fiscale - art.4 d.l. 167/1990 come modificato dall'art.9 della L. 97/2013*
  - *definizione del c.d. titolare effettivo normativa sul riciclaggio - art.1, comma 2, lett. u) e art.2 dell'allegato tecnico del D.Lgs. 231/2007.*





## *Attività estere finanziarie soggette all'obbligo di monitoraggio*

- partecipazioni di capitale
- obbligazioni estere e similari
- titoli pubblici ed equiparati emessi all'estero
- valute estere e metalli preziosi detenuti all'estero
- depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero *nei limiti di cui al D.L. 4/2014.*
- contratti finanziari esteri ( finanziamenti, riporti, p/t, polizze assicurative vita e di capitalizzazione ) con società estere
- contratti di previdenza complementare di società estere
- contratti finanziari c.d. derivati esteri
- diritti ed opzioni di acquisto di titoli e partecipazioni estere e strumenti finanziari assimilati

*Anche se detenute in cassetta di sicurezza ed anche se non fruttifere (presunzione di fruttuosità da superare con mezzi di prova)*





### *Attività estere patrimoniali soggette all'obbligo di monitoraggio*

- immobili e terreni situati all'estero anche se non produttivi di reddito (es. abitazioni a disposizione)
- diritti reali immobiliari ( es. nuda proprietà, usufrutto, multiproprietà, ecc....)
- immobili e terreni situati in Italia ma detenuti attraverso fiduciarie di diritto estero o a mezzo di interposta persona residente all'estero
- oggetti preziosi ed opere d'arte situate all'estero
- imbarcazioni e navi da diporto iscritti in pubblici registri esteri



## *Criteri di valorizzazione*

### *1. Attività finanziarie (criteri)*

- Valore di mercato rilevato al termine del periodo d'imposta o del periodo di detenzione;
- Valore nominale, se titoli non negoziati in mercati regolamentati;
- Valore di rimborso;
- Costo d'acquisto.

Il controvalore in Euro da indicare nel quadro RW è dato dal cambio medio stabilito dal Provvedimento del Direttore dell'AdE (per l'anno 2014 non ancora emanato).

Per i conti correnti e depositi esteri l'obbligo è solo per quelli con “valore complessivo massimo raggiunto nel corso dell'anno di non oltre i 10mila euro” (*limite puntuale*).



## *Criteria di valorizzazione*

### *2. Attività patrimoniali (criteri)*

Gli enti non commerciali utilizzano i medesimi criteri di valorizzazione degli assets immobiliari delle persone fisiche ai fini IVIE (anche se a questa non assoggettabili):

- costo sostenuto e risultante dall'atto d'acquisto ;
- se non disponibile, valore del bene al termine del periodo d'imposta o alla data di cessione se precedente.



## *Casi di esonero dell'obbligo di monitoraggio*

### *1. Esoneri soggettivi per ENC*

L'art.38 c.13 del D.L. 78/2010 esonera dall'obbligo di monitoraggio i soggetti residenti che prestano la propria attività lavorativa all'estero in modo continuativo in **zone di frontiera e in paesi limitrofi** limitatamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute in tale paese estero.

### *2. Esoneri oggettivi per ENC*

Le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti. Gli intermediari sottopongono i flussi finanziari ed i redditi di tali attività a ritenuta o imposta sostitutiva di legge.

Occorre quindi che l'intermediario curi la riscossione del flusso finanziario/reddito e lo sottoponga a tassazione (c.d. regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito).

L'esonero vale *anche per il titolare effettivo* dell'ENC che detiene le attività.



## *Ambiti sanzionatori del monitoraggio fiscale*

- Sanzione dal 3% al 15% dell'ammontare degli importi non dichiarati
- Sanzione dal 6% al 30% (doppia) se le attività non dichiarate si trovano in paesi a fiscalità privilegiata
- Sanzione di € 258 per presentazione tardiva entro 90 giorni dal termine di legge del modello Unico (Quadro RW)

Per la violazione degli obblighi di compilazione del modello RW è prevista la possibilità di ravvedimento operoso ai sensi dell'art.13 del D.lgs 472/1997



## *Requisiti del Titolare Effettivo - Lo stato dell'arte ad oggi*

Chi è il **titolare effettivo** (art.1, comma 2, lett.u) e art. 2 allegato tecnico del D.Lgs. 231/2007):

*a. Per le società*

1. La persona fisica che, in ultima istanza, possieda o controlli un'entità giuridica attraverso il possesso o il controllo, diretto o indiretto, del capitale o dei diritti di voto di tale entità (misura del 25% +1 del capitale sociale se società);
2. La persona fisica che esercita in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

*b. Per le entità giuridiche quali le fondazioni (...omissis) che amministrano e distribuiscono fondi:*

1. (...omissis)
2. (...omissis)
3. La persona fisica o le persone fisiche che esercitino il controllo sul 25 per cento o più del patrimonio dell'entità giuridica.



*Il caso: Il quadro RW deve essere compilato, oltre che dall'entità giuridica ENC, anche dal titolare effettivo (persona fisica) che esercita il controllo sulla direzione dell'Ente per le attività finanziarie e patrimoniali soggette ad obbligo di monitoraggio?*

*Sono titolari effettivi tutti i componenti il consiglio di amministrazione di un ENC?*

#### Istruzioni ministeriali al modello Unico 2015 ENC – quadro RW

*“Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.”*

*“Se il contribuente è titolare effettivo di attività estere **per il tramite** di entità giuridiche, diverse dalle società, quali fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, il contribuente è tenuto a dichiarare ....”*



## Istruzioni ministeriali al modello Unico 2015 PF – quadro RW

*“Qualora il soggetto residente abbia la delega al prelievo su un conto corrente estero è tenuto alla compilazione del quadro RW, salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell’intestatario, come nel caso di amministratori di società.”*

*“Se il contribuente è titolare effettivo di attività estere **per il tramite** di entità giuridiche, diverse dalle società, quali fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, il contribuente è tenuto a dichiarare ....”*





## Prima giurisprudenza di merito ed effetti

*Sentenza n. 27/02/2015 Commissione Tributaria di 2° grado di Bolzano*

*Oggetto: Omessa compilazione quadro RW – anni d'imposta 2002-2009.*

*Appellante: Promotore finanziario amministra, con disponibilità ed autonomia, conti correnti ed attività finanziarie all'estero per conto di altri soggetti.*

L'Amministrazione finanziaria irroga sanzioni per l'omessa presentazione del quadro RW per trasferimenti e detenzione di attività finanziarie e contesta il mancato versamento delle imposte sui relativi proventi di capitale esteri (IVAFE).

L'appellante ribadisce, nelle difese, l'incertezza della norma e l'illegittimità per mancaza del presupposto soggettivo dell'obbligazione tributaria essendo, i conti correnti esteri, intestati ai singoli clienti.



I giudici di secondo grado confermano l'irretroattività dell'art.9 della L.97/2013 (c.d. Legge Europea) che ha abolito il c.d. obbligo di monitoraggio dei trasferimenti da e verso l'estero di attività finanziarie, introducendo una disposizione di comunicazione ad hoc per tali attività degli intermediari creditizi e finanziari che ha valore per i periodi d'imposta 2013 e successivi.

Inoltre, per quanto interessa il nostro caso, stabiliscono che l'aver avuto la disponibilità di attività finanziarie, anche se di altri soggetti, ed avere gestito tali attività in autonomia o con delega del cliente, configura comunque l'obbligo tributario di dichiarare tali attività anche nella propria dichiarazione fiscale e nel modello RW.



## *Principio del Look Through*

*Partecipazione in società residente che detiene partecipazioni di società estere  
Senza obbligo di monitoraggio – Paese estero collaborativo (c.d. white list)*



*Partecipazione in società residente che detiene partecipazioni di società estere  
Con obbligo di monitoraggio – Paese estero collaborativo (c.d. white list)*






*Partecipazione in società residente che detiene partecipazioni di società estere*  
Senza obbligo di monitoraggio – Paese estero non collaborativo



*Partecipazione in società residente che detiene partecipazioni di società estere*  
Con obbligo di monitoraggio – Paese estero non collaborativo





## QUADRO RW



PERIODO D'IMPOSTA 2014

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### QUADRO RW

Investimenti all'estero e/o attività estere  
di natura finanziaria - monitoraggio

Mod. N.

--	--

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuazione bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore		
1	2	3	4	5	6		
Valore iniziale		Valore finale		Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Vedere istruzioni	Quota partecipazione
7		8		9		18 <input type="checkbox"/>	19
,00		,00		,00			
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatari			
21				22			
				23			
				24			

### COMPILAZIONE QUADRO RW

Colonna 1: codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti

1. proprietà
2. usufrutto
3. nuda proprietà
4. altro diritto reale
5. trust



Colonna 2: casella da barrare solo se il contribuente è titolare effettivo

Colonna 3: codice di individuazione del bene (consultare tabelle in appendice)

Colonna 4: codice dello stato estero (consultare tabelle in appendice)

Colonna 5: quota di possesso espressa in % dell'investimento situato all'estero

Colonna 6: codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore

1. valore di mercato
2. valore nominale
3. valore di rimborso
4. costo d'acquisto
5. valore catastale
6. valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti

Colonna 7: valore all'inizio del periodo d'imposta o al 1° giorno di detenzione dell'attività

Colonna 8: valore al termine del periodo d'imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell'attività

Colonna 9: ammontare massimo che l'attività ha raggiunto nel corso del periodo d'imposta se l'attività riguarda c/c e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi

Colonna 18: casella da barrare nel caso in cui i redditi relativi all'attività finanziarie verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta ovvero sono infruttifere

Colonna 19-20: % di partecipazione del titolare effettivo nella società e relativo codice fiscale

Colonna 21-22-23-24: codice fiscale degli altri soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW e barrare casella 24 in caso di più di due cointestatari.



## Ultime novità di prassi in tema di IVA

**Circ. 15/E** Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2015 - Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni: cd. scissione dei pagamenti. Articolo 1, commi 629, lettere b) e c), 630, 632 e 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*ASD regime forfetario Iva L.398/91 – pag.10.*

**Circ. 20/E** Agenzia delle Entrate del 11 maggio 2015 - Trattamento agli effetti dell'IVA dei contributi pubblici relativi alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale – Disciplina della detrazione dell'imposta assolta dagli organismi di formazione professionale.

*Qualificazione ai fini IVA delle sovvenzioni e contributi erogati da enti pubblici.*